



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO "PIO FEDI"**  
**01026 GROTTE S. STEFANO - VITERBO**

(Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I grado)

Via Puglia, 25 – tel./ 0761/367026

C.F. 90056690564 – C.U. UF1V31

e mail: [vtic80800l@istruzione.it](mailto:vtic80800l@istruzione.it) - [vtic80800l@pec.istruzione.it](mailto:vtic80800l@pec.istruzione.it)

[www.piofedi.edu.it](http://www.piofedi.edu.it)

I. C. - "PIO FEDI"- GROTTE S. STEFANO  
Prot. 0013134 del 16/09/2025  
VII (Uscita)

**DOCENTI**  
**ATA**  
**ALBO ON LINE**

**OGGETTO: DIRETTIVA PERSONALE DOCENTE A.S.2025-2026 - DISPOSIZIONI  
FUNZIONAMENTO SCUOLA ED OBBLIGHI CONNESSI.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n.62 Regolamento recante CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
- VISTO il D.P.R. 13/06/2023 n.81 integrazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- VISTO l'art. 25 del D.L.vo 165/2001 (dirigenti delle istituzioni scolastiche)
- VISTO l'art. 5 del D.L.vo 165/2001 (potere di organizzazione)
- VISTO l'art. 2106 del c.c. (obbligo del datore di lavoro di sanzionare inosservanze degli obblighi di diligenza e fedeltà)
- VISTA la Direttiva n° 8 del 6/12/2007 (direttiva recante principi di valutazione dei comportamenti nelle PP.AA. – Responsabilità disciplinare)
- VISTI gli aa. 91/122 del D.P.R. n° 3 del 10/1/57 (Testo unico dei lavoratori alle dipendenze dello Stato)
- VISTI gli aa. 54, 55 e 56 del D.L.vo 165/2001 (codici, sanzioni disciplinari e impugnazione)
- VISTO l'art. 91 del CCNL 2007 (norme disciplinari personale docente)
- VISTI gli aa. 492/508 del D.L.vo 297/94 (norme disciplinari personale docente)
- VISTI gli aa. 98/99 del CCNL 2006/09 (codici di comportamento in caso di molestie sessuali e di mobbing)
- VISTI gli ALLEGATI al CCNL 2006/09 (codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.)
- VISTO il CCNL 2019-21
- VISTA la C.M. n° 72 del 19/XII/06 (linee guida per la corretta gestione dei procedimenti disciplinari)
- VISTE le LL. n° 86/90 e n° 181/91 (Statuto penale dei dipendenti pubblici)
- VISTO l'art.7 c.1, L. n°300 del 20/5/70 (obbligo di pubblicità dei codici di comportamento e delle norme interne)
- VISTO il Regolamento di Istituto e successive integrazioni
- VISTA la C.M. n. 5274/2024 sull'uso del telefono cellulare e del Regolamento nel primo ciclo di istruzione;
- TENUTO CONTO del principio di legalità e pubblicità delle norme disciplinari
- DOVENDO ASSICURARE il regolare funzionamento delle scuole dell'Istituto

**RENDE NOTE**

**le seguenti disposizioni organizzative e norme interne, alle quali i docenti sono tenuti ad attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni.**

In primo luogo, richiamo i destinatari del presente atto, in quanto dipendenti della P.A., al rispetto puntuale del

- D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165. Vigente al: 6-7-2013 presente sul sito
- D.P.R. 13/06/2023 n.81 integrazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- D.L.vo 150/2009;
- DIRETTIVA n.8 del 6 Dicembre 2007 “DIRETTIVA RECANTE PRINCIPI di VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE”
- D.P.C.M. 28.11.2000 Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Delle Pubbliche Amministrazioni;
- Contestualmente la DIRETTIVA n° 8 del 6/XII/07 individua le responsabilità disciplinari e le conseguenze del mancato rispetto delle norme evidenziate.

Ricordo che, in qualità di dipendenti, i docenti sono sottoposti alle responsabilità civili, amministrative e disciplinari regolate dalle vigenti disposizioni, di legge e contrattuali, così come citate in premessa. Nelle disposizioni che seguono sono indicate le responsabilità connesse al mancato adempimento delle norme dettate in relazione ad alcune fattispecie organizzative e giuridiche. I docenti, poi, nell'esercizio dell'attività di insegnamento, sono individuati dall'art. 357 del c.p. come pubblici ufficiali, in quanto l'insegnamento è una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico. In questa veste essi sono imputabili delle responsabilità previste dal c.p. in materia di peculato (a.314); concussione (a.317); corruzione (a.318/319); abuso d'ufficio (a.323); non rispetto del segreto d'ufficio (a.326, regolato anche dal D.L.vo 196/03); rifiuto o omissione di atti d'ufficio (a.328); interruzione di pubblico servizio (a.340); falsità materiale ed ideologica in atto pubblico (a. 476/479).

**In relazione ai comportamenti da tenere nell'esercizio delle proprie funzioni rinvio anche al codice di comportamento nel caso di mobbing e molestie di cui agli aa. 98 e 99 e ALLEGATI del CCNL 2006/09e anche all'art. 29 del CCNL 2016-2018 e nuovo CNL scuola.**

**Sono pubblicati sul sito della scuola le norme di riferimento del CODICE DISCIPLINARE aggiornato. Per le responsabilità disciplinari rimando direttamente agli aa. 492/508 del D.L.vo 297/94 e fornisco, in ogni modo, le seguenti indicazioni al fine di evitare disagi o disservizi imputabili a scarsa o mancata informazione.**

<b>Assemblee sindacali in orario di lezione</b>	Il personale ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali, in orario di servizio, per non più di 10 ore annue (art. 8 CCNL 2006/09). La volontà di partecipazione all'Assemblea deve essere comunicata attraverso il portale Argo, almeno 5 giorni prima della convocazione.
<b>Assenze alunni (responsabilità disciplinare e penale)</b>	Nel caso di assenze prolungate, non giustificate dalla famiglia, l'insegnante coordinatore, condividendo con il consiglio di classe, deve provvedere a richiedere le informazioni necessarie. Le assenze dovranno essere giustificate utilizzando il registro elettronico. Al rientro dell'alunno in classe, l'insegnante verificherà con attenzione l'avvenuta giustificazione. In caso di irregolare frequenza, non giustificata da situazioni oggettivamente documentate, il coordinatore e/o il docente interessato, contatteranno immediatamente la famiglia e ne lasceranno traccia. Nel caso in cui il fenomeno si protragga, gli stessi informeranno tempestivamente l'ufficio di presidenza per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto. Sarà cura di ogni docente verificare che i genitori prendano visione delle circolari e che utilizzino il REGISTRO ELETTRONICO, sollecitandoli in caso di non ottemperanza e segnalando gli adempimenti all'ufficio di presidenza. I docenti sono obbligati alla puntuale e tempestiva registrazione delle assenze degli studenti stante la rilevanza amministrativa che il monte ore di assenza assume (D.P.R.122/09 – C.M.20 del 04/03/2011) nonché ai fini della sicurezza nei casi di evacuazione. I docenti delle ore successive devono provvedere ad aggiornare in caso di uscite anticipate. Quando gli alunni vengono suddivisi in altre classi, il docente che riceve, annoterà il nome provvisoriamente e, in caso di evacuazione, seguiranno le

	<p>procedure della classe che li ha accolti. La normativa ultima di riferimento L. 159/2023 (decreto Caivano) pone la responsabilità dell'adempimento in capo ai genitori e l'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente scolastico e al sindaco del Comune di residenza dell'alunno.</p>
<p><b>Assenze dal servizio (responsabilità amministrativa e disciplinare)</b></p>	<p><b><u>INDICAZIONI OPERATIVE per la RICHIESTA e la CONCESSIONE</u></b></p> <p><b>Congedi per malattia</b> Informare tempestivamente l'Ufficio del Personale, telefonando entro le ore 7.45, specificando i giorni richiesti. La telefonata ha valore di Fonogramma e come tale viene protocollata. Il docente deve, indipendentemente dall'orario di lavoro del giorno, - comunicare l'assenza entro l'orario suddetto, per permettere di organizzare per tempo le sostituzioni, evitando disagi ai colleghi. - dare indicazioni circa la presumibile durata dell'assenza. In caso contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno. - nel caso di richiesta di prolungamento dell'assenza, informare l'Ufficio del personale prima della scadenza dei giorni richiesti.</p> <p><b>Permessi brevi:</b> - Il permesso deve essere autorizzato personalmente dal D.S. o da suo delegato (referente di plesso). - Come da CCNL vigente, le ore di permesso breve devono essere recuperate, entro i due mesi lavorativi successivi, prioritariamente per supplenze; sarà cura dei docenti collaboratori incaricati delle sostituzioni comunicare giorno e orario della sostituzione da effettuare.</p> <p><b><u>Cambio di orario giornaliero</u></b> È possibile effettuare il cambio di orario giornaliero solo previa richiesta scritta al Dirigente o suo delegato (Referente di plesso). Qualsiasi permesso (breve, congedi, ferie, ecc) deve essere richiesto al D.S. o in caso di sua assenza ai Collaboratori del D.S. che provvederanno ad informare il dirigente. La fruizione di tutti i permessi (tranne i congedi per malattia e la legge 104/92) deve essere autorizzata dall'ufficio di dirigenza. Per le visite specialistiche ed analisi in orario di servizio, si richiede al personale di adottare un comportamento responsabile in quanto di norma possono essere effettuate al di fuori del proprio orario di servizio e solo occasionalmente quando non è possibile fare diversamente, anche in orario di servizio, autodichiarandone la veridicità in base al Dpr 445/2000 e successive integrazioni, soggetto ad accertamenti da parte della scrivente. Nel caso di visite mediche o analisi invasive è opportuno presentare un certificato medico e il dipendente usufruirà della malattia; nei casi di analisi di routine e non invasive sarà bene effettuarli in giorni e orari non coincidenti con quelli di servizio o fruire di un permesso breve.</p> <p>Per i permessi ex Legge 104/92 si chiede una programmazione mensile da inviare all'ufficio all'inizio del mese, al fine di rendere efficace il servizio erogato. In ogni caso i permessi in questione devono essere richiesti con almeno 3 giorni di anticipo (salvo urgenze da certificare).</p> <p><b><u>Ogni tipo di congedo (biennale per assistiti ex L.104/92, parentale, etcc) va richiesto con un anticipo di 30 gg, salvo urgenze.</u></b></p> <p><b>Ferie</b> Le ferie sono fruiti nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Esse devono</p>

	<p>essere richieste alla dirigente scolastica.</p> <p>Si precisa che la fruizione dei sei giorni di ferie durante l'anno scolastico è consentita a particolari condizioni e quindi non rappresenta un obbligo ma una possibilità.</p> <p>Si sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla valutazione delle esigenze di servizio, che non si riducono solo alla necessaria salvaguardia dell'obbligo di vigilanza sugli alunni ma includono anche l'attuazione delle attività programmate e il perseguimento degli obiettivi didattici prefissati.</p> <p>Pertanto non potranno essere concessi giorni di ferie (tranne casi urgenti e documentati) laddove siano calendarizzati impegni istituzionali come consigli di classe, collegi docenti, colloqui con le famiglie, etc</p> <p>Inoltre, i giorni di ferie richiesti non potranno coincidere con altre richieste di docenti dello stesso team o plesso.</p> <p>A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, o autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui al CCNL 2019-21 prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.</p> <p>Si rimanda, comunque, alle disposizioni contrattuali per tutto ciò che riguarda la fruizione di <b>ferie e permessi retribuiti</b>. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e vanno richieste da tutto il personale, a tempo determinato e indeterminato entro il 6 giugno 2025. Per il personale a tempo determinato si conteggiano i giorni di sospensione delle lezioni come giorni di ferie.</p>
<p><b>Attività propagandistica e commerciale (responsabilità amministrativa e disciplinare)</b></p>	<p>Non è consentito ad alcuno, e in particolare a docenti o personale della scuola, svolgere attività propagandistica sotto qualsiasi forma, nei confronti degli alunni. La distribuzione di ogni genere di materiale nell'ambito della scuola deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio d'Istituto. La distribuzione, se autorizzata, potrà avvenire unicamente durante la pausa del mattino (ricreazione).</p>
<p><b>Comunicazioni interne</b></p>	<p>Secondo quanto stabilito dal CODICE DELL' AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.L.vo 82/2005, così come integrato dal D.L. vo 159/2006), e dalla L. 69/2009 e dal decreto legge n.95/ 2012 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012 ogni atto o documento deve essere trasmesso dalle PP.AA. attraverso l'uso delle tecnologie informatiche.</p> <p>Le comunicazioni interne che partono dall'ufficio del dirigente, le cosiddette circolari interne, saranno poste all'attenzione del personale tramite la pubblicazione sulla bacheca del Registro Elettronico e/o sul sito dell'Istituto, secondo del contenuto. È obbligo per tutto il personale prendere visione della posta inviata dall'ufficio, controllando la propria casella di <u>posta istituzionale</u> quotidianamente.</p> <p>È fatto divieto a tutto il personale, compreso quello docente, di stampare, utilizzando i computer della sala professori, dei Laboratori o della segreteria, le lettere, le note e le circolari che provengono dall'ufficio. L'invio è informatico, anche la catalogazione e la <u>consultazione devono avvenire in formato digitale</u>.</p> <p>La trasmissione del documento alla sede di servizio del personale a cui la corrispondenza è indirizzata, con certificazione dell'avvenuta ricezione, rappresenta comunicazione ufficiale. La pubblicazione delle note informative e di ogni altro documento utile sul SITO della SCUOLA o su ARGO BACHECA consente, poi, a tutto il personale di prendere visione, scaricare, salvare, i documenti in qualsiasi momento ritenuto idoneo e di realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione ai quali l'Amministrazione è tenuta per legge.</p>
<p><b>Compilazione dei documenti e verbalizzazione delle riunioni</b></p>	<p>Gli insegnanti sono tenuti alla regolare compilazione dei documenti connessi all'espletamento della funzione docente. Detta compilazione deve coincidere effettivamente con le fasi procedurali alle quali si riferisce. La compilazione "a posteriori" dei documenti scolastici contravviene al principio sopra esposto ed è la causa più frequente di omissioni, registrazioni incomplete e generiche, ecc...</p>

<p><b>(responsabilità penale, amministrativa e disciplinare)</b></p>	<p>La verbalizzazione delle riunioni degli OO.CC. deve essere sintetica e contenuta entro il limite strettamente indispensabile, evidenziando chiaramente (in relazione ai vari punti all'O.d.G.) più le decisioni adottate che la discussione sostenuta per pervenire alle decisioni stesse. Ricordo che i Verbali delle riunioni sono atti amministrativi e come tali sono sottoposti alle norme che regolano i procedimenti amministrativi (L. n°241/90 e L. n° 15/2005). In quanto tali essi producono i propri effetti solo a condizione che riportino tutti gli elementi essenziali (materiali) alla sua costituzione. Sono soggetti, poi, al diritto di accesso, sancito dalle norme già ricordate; pertanto, è indispensabile che i contenuti in esso riassunti siano pertinenti (relativi, cioè, ai soli punti all'o.d.g.), chiari, sintetici, ed esplicativi dei processi decisionali espressi dall'organo o dall'assemblea riunita. Per le riunioni ritenute strategiche, pertanto, ai fini dei provvedimenti e dei processi formativi connessi al diritto allo studio degli studenti, sarà cura dell'ufficio di presidenza fornire apposito facsimile da utilizzare come traccia per la verbalizzazione.</p> <p>Se possibile, vista la disponibilità di modelli, i segretari compileranno i verbali seduta stante. In caso di impossibilità, i verbali vanno inviati al protocollo entro 5 giorni</p> <p>I verbali non devono più essere stampati ma inviati via mail all'ufficio didattica che provvederà al reinvio per la firma con SIGILLO. I modelli sono presenti sul sito nella sezione "Modulistica".</p>
<p><b>Distributore di merende e bevande e di acqua</b></p>	<p>L'uso dei distributori è vietato agli alunni della scuola primaria. Per l'acqua, è consigliato portare da casa la borraccia al fine di limitare l'uso della plastica.</p> <p>L'uso dei distributori è consentito agli alunni della secondaria di primo grado in caso di effettiva e urgente necessità.</p>
<p><b>Divieto di fumo</b> <b>(legge n° 3 del 16.01. 2003. D.L. 104 del 12.09.2013)</b></p> <p>(responsabilità amministrative e disciplinari)</p> <p><b>Entrate /Uscite studenti</b></p>	<p>Al fine di non limitarsi ad una sterile osservanza della legge, ma di promuovere con ogni mezzo la campagna di sensibilizzazione nazionale contro il Tabagismo (legge n° 584 dell'11/11/1975) comunico che è severamente proibito fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne. Nell'Istituto, (pertinenze interne ed esterne) è vietato anche l'uso delle sigarette elettroniche.</p> <p>La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi e a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.</p> <p>Tale regola deve essere altresì rispettata anche dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.</p> <p>Tutti gli operatori, pertanto, non dovranno mai fumare in classe/edificio/pertinenze esterne né in occasione di riunioni e/o attività prestate in orario di servizio. Gli incaricati di vigilare, nominati dal Dirigente Scolastico, vigilano sulla corretta apposizione dei cartelli, sull'osservanza del divieto, notificando le trasgressioni.</p> <p>Alle infrazioni al divieto previsto dalla norma citata si applicano le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente.</p> <p><b><u>ENTRATE / USCITE STUDENTI</u></b></p> <p>È opportuno porre la massima attenzione e rigore nel rispettare le modalità e i tempi delle uscite e le entrate dell'Istituto.</p> <p><b>Nel caso di ritardo.</b></p> <p>Le uscite anticipate possono essere concesse solo dal Dirigente scolastico o da un suo incaricato, di solito fiduciario di plesso, comunque per effettive esigenze debitamente documentate e solo al termine dell'ora di lezione.</p> <p>Si intendono incaricati i docenti presenti nelle classi al momento della presentazione della richiesta.</p> <p><b><u>Non è consentito, di norma, chiedere permessi per un numero di ore superiore a due.</u></b></p> <p>Il genitore, o suo delegato in possesso di delega e fotocopia del documento, consegnerà la richiesta di uscita anticipata, sul modello predisposto, al Collaboratore scolastico all'ingresso dell'edificio dove si trova l'alunno.</p> <p>L'insegnante annoterà l'uscita o l'entrata fuori orario sul registro</p>

	<p>elettronico.</p> <p><b><u>Nessun alunno potrà uscire anticipatamente se non prelevato da un genitore o da un suo delegato.</u></b></p>
<p><b>Fotocopie</b></p>	<p>È opportuno limitare al massimo la pratica delle fotocopie che sarà debitamente registrata e controllata ed è necessario attenersi a quanto disposto con circolare prot. n.2595 del 17/02/2025 Non sarà consentito l'eccesso dell'utilizzo da parte del singolo insegnante di cui si abbia conoscenza attraverso i responsabili di plesso.</p> <p>Per ovi motivi organizzativi e di vigilanza, le stesse non possono essere fatte dai CS in tempi immediate che possono mettere a repentaglio la vigilanza stessa. I docenti dovranno richiederle al personale ausiliario con congruo anticipo, compilando apposito registro.</p>
<p><b>Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente</b></p> <p><b>(responsabilità disciplinare ed amministrativa)</b></p>	<p>Come già dichiarato all'atto della presa di servizio, il personale docente non può esercitare altra attività alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato (art 508, co10, D L.gvo 297/94). Tale disposizione non si applica al personale con contratto a tempo parziale (meno del 50% del tempo pieno).</p> <p>Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del D.S., l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti la funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito. (Seguirà circolare specifica)</p>
<p><b>Lezioni private</b></p>	<p>Al personale direttivo e docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni della propria scuola o istituto o a quanti intendono sostenere esami nell'istituto in cui i docenti in oggetto prestano la loro attività o dove prevedono di recarsi come esaminatori.</p> <p>Nel caso impartisca lezioni private ad alunni estranei alla scuola o istituto, ha l'obbligo di informare il Dirigente al quale deve comunicare i nominativi degli alunni e la loro provenienza.</p> <p>Pur non essendo necessaria l'autorizzazione preventiva del capo d'istituto per lo svolgimento di lezioni private, il docente ha l'obbligo di informazione per l'attività prestata in ambito extrascolastico. Il capo d'istituto può negare l'autorizzazione o sospenderla, sentito il Consiglio d'Istituto, nel caso in cui l'attività dovesse dimostrarsi pregiudizievole per l'espletamento degli obblighi di servizio.</p>
<p><b>Infortuni alunni</b></p> <p><b>(responsabilità disciplinare)</b></p>	<p>In caso di incidente durante l'orario scolastico, dopo aver prestato i primi soccorsi, l'insegnante provvederà ad avvertire i genitori o chi ne fa le veci, e, se il caso lo richiede, il Pronto Soccorso, rispettando le procedure previste dalle norme vigenti sulla sicurezza <u>previa consultazione dell'addetto al Primo Soccorso</u>. Subito dopo l'incidente l'insegnante, ai fini della denuncia all'assicurazione, cui tutti gli alunni sono automaticamente iscritti, redigerà una relazione dettagliata da consegnare in segreteria didattica, nella quale dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-cognome e nome dell'alunno, classe, istituto;</li> <li>-meccanica dell'incidente, luogo, ora ed esito;</li> <li>-nomi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;</li> <li>-soccorsi prestati e conseguenze riportate,</li> </ul> <p>(in caso di intervento medico ed ospedaliero dovrà essere allegato il certificato medico a cura dell'infortunato). In caso di richiesta di intervento del 118 il personale si atterrà a quanto previsto per le procedure di urgenza. Modulistica al link del sito <a href="https://www.piofedi.it/documento/">https://www.piofedi.it/documento/</a></p>
<p><b>Ingresso estranei nella scuola</b></p> <p><b>(responsabilità civile, amministrativa, disciplinare)</b></p>	<p>Tramite disposizioni analoghe è fatto obbligo al personale ausiliario di vietare l'ingresso degli estranei non autorizzati nella scuola. Se tale vigilanza fosse, per qualsiasi motivo, disattesa, è compito del docente garantirne il rispetto invitando la persona in questione all'uscita dagli edifici scolastici. Ricordo che anche i genitori degli alunni, se non invitati per iscritto o presenti a causa di convocazione, sono estranei all'attività didattica nel momento in cui essa si</p>

	<p>svolge. I rapporti con i genitori sono regolamentati da specifiche modalità (colloqui, assemblee, ecc.) e non possono essere tenuti in altra forma in orario di lezione.</p> <p>Al pari gli alunni, una volta terminate le lezioni, ad esempio in occasione di attività pomeridiane, <u>possono accedere nei locali scolastici solo in presenza del docente preposto all'attività stessa.</u></p>
<p><b>Laboratori (laddove presenti)</b></p>	<p>Gli studenti non possono utilizzare il Laboratorio in assenza del docente al quale sono affidati, sia perché i minori non possono essere lasciati incustoditi, sia per le responsabilità connesse a manomissioni o danni (che restano comunque a carico del docente di classe). I Laboratori non devono essere utilizzati in modo difforme da quanto stabilito negli specifici Regolamenti e/o nel Regolamento di Istituto, che tutti i docenti sono tenuti a conoscere ed applicare.</p>
<p><b>Materiale didattico Inventariato</b></p> <p>(responsabilità amministrativo patrimoniale, disciplinare)</p>	<p>Il materiale inventariato deve essere conservato con la massima cura. Se qualche "bene" risulta inservibile occorre darne notizia scritta all'Ufficio del D.S.G.A. per la successiva procedura di scarico. Il materiale va comunque tenuto nella scuola fino al ritiro da parte del personale di segreteria. Ogni persona che opera nella scuola, insegnante e tecnico, si farà carico della tenuta e conservazione del materiale che usa, sia nella propria aula che nei locali di raccolta, segnalando eventuali inconvenienti all'insegnante o al collaboratore.</p>
<p><b>Rapporti fra il personale docente e l'Area Amministrativa</b></p> <p>(responsabilità disciplinare, amministrativa)</p>	<p>L'Istituto scolastico eroga non solo processi di formazione, ma anche provvedimenti/processi amministrativi. Tutta l'attività didattica ha bisogno di una puntuale rendicontazione amministrativa, precisa sia nella compilazione sia nei tempi di consegna. Raccomando la massima cura nella compilazione di ogni ATTO AMMINISTRATIVO e nello scrupoloso rispetto dei tempi indicati per la riconsegna. Verbali, lettere alle famiglie, modelli, richieste, documenti, ecc. non devono essere continuamente richiesti o sollecitati dall'ufficio della Didattica o dalla scrivente. Il ritardo nella consegna, l'imprecisione della compilazione, possono causare disservizio, responsabilità amministrativa o disciplinare del personale interessato.</p>
<p><b>Registri personali e di classe Materiale didattico</b></p> <p>(responsabilità disciplinare amministrativa, penale)</p>	<p>I REGISTRI online e i loro contenuti sono ATTI AMMINISTRATIVI. La loro cura ed integrale conservazione è responsabilità penale, amministrativa e disciplinare del dipendente (il docente, per gli atti di compilazione dei Registri opera in qualità di dipendente della P.A.). Non è previsto l'uso di un registro cartaceo istituzionale</p> <p>L'obbligo di compilazione non risponde né a logiche di mero formalismo, né a burocrazia ridondante. In nessun caso la compilazione può essere considerato un atto superfluo. I REGISTRI vanno utilizzati come quotidiano strumento di lavoro utile a certificare e rendere noto tutto quello che normalmente viene realizzato nel corso dell'anno scolastico nelle classi. I documenti e le informazioni contenute nei Registri e in tutti gli ATTI SCOLASTICI, sono RISERVATI ed i docenti li "TRATTANO" su NOMINA SPECIFICA (incaricati del trattamento). Ogni utilizzo non contemplato o non conforme alla nomina suddetta, è da ritenersi ILLECITO e punibile secondo quanto previsto dal Codice Penale.</p> <p>Nei verbali, nei compiti in classe o in qualsiasi altro documento cartaceo, non si possono effettuare abrasioni o cancellazioni né fare uso del bianchetto. Eventuali errori vanno sbarrati con la penna rossa, in caso di mero errore materiale del docente, e controfirmati dal docente che ne è l'autore. Si tratta, comunque, di situazioni residuali, che tali devono rimanere. Le firme che i docenti pongono in calce a qualsiasi atto, verbale devono essere <u>chiare e leggibili</u>, in quanto deve essere sempre possibile risalire alla persona che ha siglato l'atto.</p> <p>La cura degli atti e dei registri è assimilabile alla cura e alla diligenza che il docente pone nel proprio lavoro. Il docente deve aver cura del registro di classe online. In nessun caso il Registro deve essere lasciato incustodito, sia perché i contenuti dello stesso possono essere riservati sia perché gli studenti non ne possono avere accesso.</p>



**Codice etico e di  
comportamento (dpr 62/2013;  
dpr 81/2023)**

Si richiama ad una integrale lettura del *Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici*, così come integrato dal DPR 81/2023 presente sul sito. Il comportamento dei dipendenti tutti deve assumere il valore di esempio di rigore morale e correttezza nei confronti dei minori affidati. Non sono ammessi comportamenti che non siano adeguati al luogo e alle finalità che l'azione educativa della scuola deve perseguire. Di seguito vengono elencati alcuni punti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Il personale della scuola non può permettersi di far uso di alcool o droghe; si deve usare un linguaggio adatto all'età nelle varie conversazioni;

si deve rispettare sempre l'integrità psico-fisica degli alunni e non si deve mai agire provocando vergogna, umiliazione o forme di abuso emotivo;

Il comportamento dei dipendenti tutti deve assumere il valore di esempio di rigore morale e correttezza nei confronti dei minori affidati. Non sono ammessi comportamenti che non siano adeguati al luogo e alle finalità che l'azione educativa della scuola deve perseguire.

Nessun membro del personale può assumere o tollerare un comportamento - verbale, psicologico o fisico -- che possa essere inteso come forma di abuso nei confronti dei minori.

È fatto divieto a tutto il personale, interno ed esterno, di portare sul proprio personale di trasporto, uno studente della scuola, anche se maggiorenne.

Quando si lavora con minori si deve usare un linguaggio adatto all'età. L'integrità fisica dei minori deve essere sempre rispettata.

Il personale non deve coinvolgersi in nessun contatto fisico inadeguato, Il diritto alla privacy dei minori deve essere rispettato sempre.

Il minore con bisogni speciali o abilità diverse può dipendere dagli adulti più di altri minori per la sua cura e sicurezza. Per tale motivo sono particolarmente importanti la sensibilità nel trattare con loro e la comunicazione chiara.

Nessun dipendente può stabilire o intrattenere contatti "continuativi" con i minori utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, facebook, social network, whatsapp, sms, etc.).

Stesse disposizioni valgono per quanto riguarda i rapporti con i genitori degli studenti.

Link di pubblicazione: Amministrazione trasparente [codici di comportamento/codici disciplinari](#)

Link di pubblicazione sito web scuola : [codice disciplinare docenti e Ata aggiornato](#)

**Tutela dei dati personali**

(responsabilità penali e  
disciplinari)

Si informa il personale dipendente che questo istituto effettua trattamenti dei dati personali esclusivamente e nell'ambito delle finalità istituzionali, comunque, riconducibili alla parte I^ art. 1 e 2, titolo I; parte II^ titolo VII, capo II art. 303 e capo III sez. I e II; Capo IV, parte III del D.L.vo 297/94. I dati sono forniti e/o scambiati direttamente dagli interessati e da altre banche – dati istituzionali. Gli interessati godono dei diritti del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003.

Il personale INCARICATO del trattamento dei dati personali con i quali viene a contatto nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto a:

1.trattarli in modo lecito, raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l'attività svolta;

2.aggiornarli periodicamente;

3.assicurarne la sicurezza e la massima riservatezza;

4.evitare che siano lasciati incustoditi in luoghi accessibili a personale estraneo e non al trattamento degli stessi dati;

5.consegnare le comunicazioni ai soli interessati in busta chiusa, senza alcun tipo di diffusione non espressamente autorizzato (es. copie ecc.).

I documenti scolastici (compresi quelli professionali del docente) non devono uscire, neanche temporaneamente dalla sede scolastica.

È fatto obbligo a tutto il personale di attenersi scrupolosamente:

-a quanto indicato nell'INFORMATIVA PRIVACY PERSONALE.

-a quanto indicato dal Garante sulla privacy nelle regole stabilite per la privacy a scuola

(Il documento di riferimento è pubblicato sul sito dell'Istituto) "Regolamento

	(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” in vigore dal 25 maggio 2018.
<p style="text-align: center;"><b>Uso del telefono cellulare nelle scuole</b></p> <p>(responsabilità disciplinare)</p>	<p>L’uso diffuso del telefono cellulare nelle scuole è regolamentato ai sensi della C.M. 25/08/1998, n° 362, della Direttiva 15 marzo 2007 e dalla C.M. n. 5274/2024 sull’uso del telefono cellulare e del RE nel primo ciclo di istruzione. Esso è consentito solo nei tempi non coincidenti con l’attività didattica, intendendosi per attività didattica anche la sorveglianza <u>degli studenti</u> durante la ricreazione. È chiaro che l’inosservanza di tale disposizione, oltre a favorire <u>atteggiamenti sbagliati</u> da parte degli stessi alunni, reca disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate, sia pure parzialmente, per attività personali pertanto <b>TUTTO</b> il personale docente e non docente è tenuto al rispetto di tale regola (seguirà circolare specifica).</p> <p>Anche gli alunni sorpresi ad utilizzare il cellulare, incorreranno nelle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto, in base alla nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024 che vieta l’uso dei cellulari a scuola.</p> <p><a href="https://www.miur.gov.it/-/disposizioni-in-merito-all-uso-degli-smartphone-e-del-registro-elettronico-nel-primo-ciclo-di-istruzione-a-s-2024-2025">https://www.miur.gov.it/-/disposizioni-in-merito-all-uso-degli-smartphone-e-del-registro-elettronico-nel-primo-ciclo-di-istruzione-a-s-2024-2025</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>Utilizzo degli spazi esterni</b></p>	<p>Le aree cortilive della scuola rientrano tra gli spazi la cui fruizione è affidata alla responsabilità del D.S.</p> <p>La ricreazione può essere effettuata all’esterno, sotto la responsabilità del docente che ne decide lo svolgimento e con entrata qualche minuto prima del suono della campanella.</p> <p>Sempre in ottemperanza al Regolamento, lo spazio esterno può essere utilizzato per svolgere lezioni all’aperto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Vigilanza</b></p>	<p>La vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di continuità: la responsabilità nei loro riguardi, infatti, passa senza intermediari dalla famiglia alla scuola e viceversa. Gli studenti vanno vigilati dal momento dell’ingresso fino all’uscita dai locali/pertinenze della scuola; pertanto spetta al docente dell’ultima ora di lezione controllarli al momento dell’uscita, tenendo anche conto del grado di maturità dei diversi alunni. Uscendo va sempre controllato che nell’aula non ci sia più nessuno rimasto indietro e il docente, impartendo istruzioni chiare all’aprifila e chiudifila, controlla gli alunni durante il percorso di uscita dal plesso al cancello.</p> <p>Gli alunni non vanno mai lasciati soli quando sono in aula; in caso di necessità ci si deve rivolgere al personale addetto e, per ogni evenienza da affrontare o situazione da chiarire, si deve comunicare con i collaboratori del dirigente, con il dirigente stesso, con la segreteria. Ricordo che la struttura della scuola (finestre metalliche, porte, pilastri con spigoli vivi) presenta diverse possibilità di rischio: è compito di ognuno vigilare e attenersi alle procedure previste dalle norme su sicurezza e prevenzione. Si evidenzia che ulteriori arredi all’interno delle aule (armadi, scaffalature e simili) laddove ne limitino gli spazi a disposizione degli alunni, soprattutto se non concordati e autorizzati dal DS su indicazione del RSPP, contrastano con le norme di sicurezza e prevenzione.</p> <p>Invito gli insegnanti a adoperarsi affinché, durante le lezioni, il “rumore” normale di una classe non si manifesti in forma di disturbo per le altre e per la lezione stessa. Analogamente si rammenta l’importanza di mantenere un tono di voce adeguato durante le lezioni e i richiami. Sarà cura di ogni insegnante, in particolare del coordinatore della classe, ricordare ai ragazzi che la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell’interesse di tutti.</p> <p>Gli insegnanti dovranno essere presenti cinque minuti prima del suono della campanella. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno controllate dal docente presente la prima ora o in classe durante le ore di</p>

	<p>lezione.</p> <p>Per le misure disciplinari ci si deve attenere a quanto previsto dal regolamento e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti come assunto nel regolamento d'Istituto. <u>Non è ammesso l'allontanamento dall'aula per motivi disciplinari.</u></p> <p>La sorveglianza durante la ricreazione della scuola secondaria è regolata dai turni di sorveglianza predefiniti dai collaboratori del D.S</p> <p>Gli alunni non devono essere mandati fuori dall'aula per richieste personali del docente (acquisto bevande, fotocopie, ecc); per queste esigenze bisogna far riferimento al personale ausiliario.</p> <p>Allo stesso modo gli alunni non devono abbandonare la classe del suono della campanella.</p> <p>I docenti dovranno attenersi anche alle indicazioni del Regolamento per la sperimentazione AuLaDi per tutto ciò che riguarda la gestione della classe e dell'aula, dei cambi orari.</p> <p>Le circostanze impongono, vista la "delicata" età degli alunni, di non sottovalutare la necessità che gli stessi siano sempre adeguatamente sorvegliati dal docente di classe, che ne è sempre RESPONSABILE. I docenti, pertanto, non possono sostare nei corridoi, nell'atrio o nel giardino, durante gli orari di servizio. Durante la lezione gli studenti non possono sostare nei bagni, nei corridoi o recarsi nei Laboratori. Le uscite degli studenti devono essere regolamentate. Il via vai di studenti e la confusione che ne deriva, danneggiano l'immagine della scuola.</p>
<p><b>Ordinanza chiusura in caso di neve</b></p>	<p>I docenti devono trattenersi a scuola fino a quando tutti gli alunni non abbiano lasciato l'edificio affidati a genitori o loro delegati o dei quali perviene autorizzazione scritta, avendo cura di informare le famiglie. Particolare attenzione viene posta alla vigilanza e a tal fine è emanata apposita circolare</p>
<p><b>Pianificazione e calendarizzazione degli impegni (responsabilità disciplinare)</b></p>	<p>La pianificazione e calendarizzazione degli impegni avviene secondo la delibera del Collegio dei Docenti che approva il Piano delle attività proposto dal Dirigente.</p> <p>La convocazione formale degli impegni e delle riunioni avviene tramite circolare.</p> <p>Per i docenti che non svolgono l'intero orario di cattedra nell'istituto, la partecipazione alle attività collegiali pianificate è parametrata al numero di ore di cattedra svolte nell'istituto e pertanto dovranno produrre tempestivamente alla segreteria del personale il calendario degli impegni delle scuole in cui prestano servizio. Non è opportuno agire autonomamente quando si ritiene di aver raggiunto la quota spettante, ma va concordato con il DS; in via generale gli impegni relativi ai rapporti con le famiglie ed i GLO, devono essere assolti.</p> <p>I docenti sono pregati di evitare la richiesta di permessi in concomitanza con le riunioni collegiali o chiedere esoneri per le stesse, tranne in casi urgenti. L'assenza da riunioni collegiali è considerata assenza da recuperare o con decurtazione.</p> <p>I docenti impegnati parzialmente nella nostra scuola sono pregati di consegnare il piano delle attività con indicazione delle presenze sulle ore funzionali entro il 30 settembre.</p>
<p><b>Cartellino identificativo</b></p>	<p>Tutto il personale deve indossare, sempre e per tutta la durata del servizio, il cartellino identificativo predisposto dall'ufficio.</p>
<p><b>Rapporti individuali con le famiglie (responsabilità disciplinare)</b></p>	<p>Le norme impongono che si dia tempestiva comunicazione alle famiglie relativamente agli esiti dei percorsi scolastici degli studenti e ai livelli di maturazione e di sviluppo degli stessi. Tale adempimento è individuato come "individuale e dovuto" ai sensi dell'art.29 co.2c del CCNL 2006</p>

<p><b>Incompatibilità pubblici dipendenti, dei componenti delle commissioni e insegnamento nelle classi</b></p> <p><b>Rendicontazione attività (responsabilità disciplinare, amministrativa, patrimoniale)</b></p>	<p>(attività dovuta e non quantificabile). Il CD nell'ambito della propria autonomia organizza un calendario per regolamentare tali colloqui il quale, però, non esaurisce la possibilità di tali relazioni. Come già evidenziato nel richiamato articolo del CCNL "qualora il genitore dovesse richiedere un colloquio con il docente, anche fuori il calendario dei colloqui o oltre lo stesso, il docente è obbligato ad accordarglielo nei tempi e nei modi che ritiene opportuni. I genitori non possono essere ricevuti durante il proprio orario di insegnamento.</p> <p>Alla luce della normativa recente sulla prevenzione e contrasto della corruzione e del conflitto di interessi, si ritiene opportuno evidenziare che il docente può trovarsi in situazioni di incompatibilità nei confronti degli studenti oggetto della valutazione degli apprendimenti, pertanto, tutti i docenti devono comunicare per iscritto tempestivamente la sussistenza di rapporti di parentela ed affinità entro il quarto grado al fine di consentire alla scrivente di tutelare il principio di equità dell'azione amministrativa.</p> <p>Tutto il personale deve rendicontare le attività svolte nei tempi richiesti (progetti, attività etc) tramite le modalità evidenziate (relazione/verifica). Il ritardo o il mancato adempimento può causare danni di tipo patrimoniale nonché non consentire l'attività di monitoraggio.</p>
--	--

**Per ogni altro aspetto non trattato nella presente Circolare rinvio al Regolamento di Istituto, alle successive integrazioni al Regolamento d'Istituto, al *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* d.lgs 297/94 e al *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, D.p.r 62/2013 e D.p.r n.81/2023.**

**Il Dirigente Scolastico**  
Dott.ssa Giovanna Diana  
(Firmato digitalmente)